


SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 186

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 agosto 1989

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1989, n. 285.

Norme specifiche sul servizio diplomatico. Pag. 4

LEGGE 4 agosto 1989, n. 286.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto. Applicazione delle stesse misure ad altre province colpite dalla siccità . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 maggio 1989.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 luglio 1989.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 celebrative della «Lotta contro il cancro» Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 luglio 1989.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato alla coniazione di monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di S. Giovanni Bosco da inserire nelle serie speciali millesimo 1988.
Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 luglio 1989.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a modificare le caratteristiche tecniche delle monete da L. 100 e da L. 50.
Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Manzano . Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Terzigno . . . Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Roma . . . Pag. 39

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero di grazia e giustizia****DECRETO 28 luglio 1989.**

Fissazione della data di inizio del funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria Pag. 40

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**DECRETO 28 marzo 1989.**

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie al potenziamento ed allo sviluppo della rete nazionale telefonica. Pag. 40

Ministero della difesa**DECRETO 16 maggio 1989.**

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1990 . . . Pag. 42

Ministero dell'ambiente**DECRETO 13 luglio 1989.**

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini Pag. 42

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**DECRETO 19 luglio 1989.**

Autorizzazione alla SASA - Assicurazioni riassicurazioni S.p.a., in Trieste, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa Pag. 46

DECRETO 27 luglio 1989.

Autorizzazione alla Nordest assicurazioni S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Trieste, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa in alcuni rami danni. Pag. 46

DECRETO 28 luglio 1989.

Autorizzazione alla Commercial Union vita, in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima Pag. 47

Ministero per i beni culturali e ambientali**DECRETO 21 luglio 1989.**

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 18 di Chiavari ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i referti di elettroencefalografia prodotti a partire dal 1° gennaio 1986. Pag. 49

DECRETO 21 luglio 1989.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per gli assegni bancari decorrenti dal 1° gennaio 1989. Pag. 50

CIRCOLARI**Ministero dell'agricoltura e delle foreste****CIRCOLARE 29 luglio 1989**Disposizioni per l'attuazione delle prescrizioni di cui al regolamento CEE della commissione in corso di pubblicazione che stabilisce le modalità per la concessione per l'aiuto a favore di taluni legumi da granella Pag. 51**Ministero del commercio con l'estero****CIRCOLARE 4 agosto 1989, n. 34/89.**

Importazione addizionale dalla Romania di carta e cartoni Kraft Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero dell'interno:** Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina Pag. 53**Ministero per i beni culturali e ambientali:**

Modificazione alla denominazione dell'Istituto culturale italo-tedesco, in Merano Pag. 53

Autorizzazione all'Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere, in Milano, ad accettare una eredità Pag. 53

Autorizzazione all'Accademia agraria, in Pesaro, ad acquistare un immobile Pag. 53

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1994.

Roma, addì 28 marzo 1989

Il Ministro: MAMMI

89A3593

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 maggio 1989.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 1990.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alla sezione di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota d'iscrizione indicata nel primo comma dello stesso articolo;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1988, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 11.100 a decorrere dal 1° gennaio 1988;

Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1988, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella n. 3), è aumentato, rispetto al 1987, del 4,9 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1990;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1990 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 11.600.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Ministro della difesa
ZANONE

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

89A3570

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 13 luglio 1989.

Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, secondo comma, della predetta legge n. 349/1986, per il quale è compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti altresì, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonché impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali è autorizzato un apposito finanziamento, vi è quello contenente — in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali — l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986 dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;

Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista in particolare, la Sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c) della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attività preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 128, con il quale è stata istituita la commissione per il parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 129, con il quale è stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede;

Visti gli atti della commissione;

Visto in particolare, il documento finale redatto in data 20 giugno 1989, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A) della delibera CIPE sopramenzionata;

Ritenuto di poterne condividere le conclusioni, seppure — in questa fase — limitatamente alla perimetrazione provvisoria dell'area del parco ed alle misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

Ritenuta dunque, la necessità di dare attuazione tempestiva alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;

EMANA
il presente decreto:

Art. 1.

1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dei Monti Sibillini comprende il territorio individuato nella cartografia allegata sotto la lettera A al presente decreto.

Art. 2.

1. L'area del parco, come delimitata nel precedente art. 1, è suddivisa in:

Zona A, di riserva integrale. In tale zona, essendo prevalente l'interesse di protezione, l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità.

Zona B, di riserva generale. In tale zona, antropizzata, fino all'approvazione del parco sono vietati gli interventi di rilevante trasformazione ambientale, esclusi quelli in corso d'opera o avviati, ed in particolare:

le opere di mobilità: nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti (tranne le opere di manutenzione o di ampliamento/adequamenti delle sedi), ferrovie, filovie, impianti a fune e aviosuperfici;

le opere fluviali;

le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni o adduzioni idriche, acquedotti, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili; le opere di trasformazione e bonifica agraria;

i piani forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;

l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;

la realizzazione di nuovi bacini idrici e centraline idroelettriche.

2. Fino all'approvazione del piano del parco sono comunque vietati su tutto il territorio come perimetrato all'art. 1:

l'attività venatoria, escluso l'abbattimento selettivo delle specie in sovrannumero rispetto alla loro densità agricolo-forestale, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia;

la pesca, limitatamente alla zona A;

il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;

l'apertura di nuove cave;

l'apposizione, nella zona A, ad esclusione dei centri abitati, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella turistica di cui alla circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 400 del 9 febbraio 1979;

la costruzione di recinzioni su zona agricola salvo quelle accessorie per le attività agro-silvo-pastorali e per la sicurezza degli impianti tecnologici.

Art. 3.

1. Sono fatte salve le normative autorizzative e naturalistico-ambientali nonché le procedure urbanistiche di salvaguardia del territorio destinato a parco, già previste dalle regioni Umbria e Marche.

2. Fermo restando quanto predisposto al comma 1, in attesa dell'approvazione del piano del parco sono, comunque, fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate e sulla conduzione dei boschi, purché non in contrasto con quanto previsto all'art. 2.

3. L'intera area del parco è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica prevista dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientali.

Art. 4.

1. Fino all'insediamento dell'organo di gestione del parco nazionale dei Monti Sibillini — come provvisoriamente perimetrato all'art. 1 — la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle misure provvisorie di salvaguardia previste dal presente decreto sono affidati ai comuni nel cui territorio sono comprese porzioni di territorio del parco.

2. Le regioni Umbria e Marche affinché i comuni predispongano ed attivino le necessarie iniziative conseguenti.

Art. 5.

1. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il conseguimento delle finalità istitutive del parco nazionale dei Monti Sibillini.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO A

DELIMITAZIONE PARCO DEI SIBILLINI

--- A - ZONA INTERNA


— B - ZONA ESTERNA

..... LIMITI COMUNALI

+..+..+..+..+..+.. LIMITE PROVINCIALE

-+--+--+--+ LIMITE REGIONALE

SCALA 1:25.000



89A3607